

# I contributi del Decreto Crescita

Il Decreto Crescita (Legge 58\_2019) all'art. 30 ter prevede l'erogazione di contributi per la riapertura o l'ampliamento di negozi ubicati in Comuni fino a 20.000 abitanti. Il fine è sicuramente nobile per il rilancio e sostegno dell'economia locale, anche perché coinvolge circa 7.400 comuni su 7.914 interessando circa 28 milioni di abitanti. Dato che il beneficio decorre dal 1° gennaio 2020, di seguito evidenziamo le note principali su come "prepararsi".

## DI COSA SI TRATTA

Il contributo è pari all'ammontare dei contributi locali dovuti dagli operatori e regolarmente pagati nell'anno precedente la richiesta di concessione, anche fino alla totalità dell'importo. Trattandosi di contributi locali, ci si riferisce quindi a: Imu, Tasi; tassa per l'occupazione del suolo pubblico; tassa rifiuti; imposta di pubblicità. L'agevolazione riguarda l'ampliamento di negozi già esistenti o la riapertura di negozi chiusi da almeno sei mesi in Comuni con meno di 20.000 abitanti.



• viene concesso per l'anno di apertura/ ampliamento e per i tre

successivi;

• riguarda gli operatori dei settori

– turismo;

– artigianato;

– servizi ambientali;

– servizi culturali e tempo libero;

– commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a

questi tipi di esercizi:

1. **esercizi di vicinato** con superficie di vendita max di 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

2. **medie strutture di vendita** per esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui sopra e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

## **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono espressamente escluse:

- le attività di compro oro;
- le sale per scommesse o che detengono apparecchi di intrattenimento.

È escluso anche il subentro in attività già esistenti ed interrotte. Sono altresì escluse le aperture di nuove attività e le riaperture a seguito della cessione di attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o di un soggetto ad esso riferito, anche sotto forma societaria diversa.



Il contributo è a regime e quindi non scade. Dal 1° gennaio prossimo e

fino al 28 febbraio, gli operatori dovranno compilare un modulo con dichiarazione di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di legge. I comuni dal canto loro verificheranno quanto richiesto e che l'attività sia in vita e concederanno i benefici in ordine di arrivo, fino ad esaurimento di quanto assegnato. Si segnala che l'agevolazione è di immediata applicazione, non essendo necessario emanare alcun regolamento in proposito.

## **ASPETTO FISCALE**

Sotto l'aspetto fiscale i contributi rientrano nel "de minimis" ossia nei limiti previsti dal regolamento sugli aiuti di Stato e non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali o delle provincie di Trento e Bolzano.

## **CONSIDERAZIONI**

Nel mondo imperante di internet, l'incentivo encomiabile, può essere un piccolo ristoro per i gestori di negozi di piccoli centri che a stento riescono a stare sul mercato. combattendo la concorrenza delle multinazionali. Non di seconda importanza, il beneficio che si potrà avere in termini di tenuta

delle relazioni sociali di piccoli Comuni, dove è sempre più forte l'invecchiamento delle popolazioni e l'abbandono giovanile.



Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a:

[info@studiowpugliese.it](mailto:info@studiowpugliese.it) che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile.

Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.

*Studio Walter Pugliese*

*tel. 02/36755000*

*fax 02/83428751*

*info@studiowpugliese.it*